

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO  
NEI LOCALI DELL'AZIENDA USL 8 - AREZZO**

**Art.1 - Principi**

1. Scopo del presente regolamento è la tutela della salute dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori dell'Azienda USL 8 Arezzo, contro i danni provocati dal fumo sia attivo che passivo, anche in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Con il presente regolamento l'Azienda si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali, e specificamente dalla legge 16/1/2003 n. 3, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2003, dall'Accordo 16 dicembre 2004 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalla L.R.T 4/2/2005 n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

**Art.2 - Locali soggetti al divieto**

1. L'Azienda, allo scopo di perseguire i fini istituzionali aziendali di massima tutela della salute, si avvale della facoltà di non realizzare aree per fumatori, per cui è vietato fumare in tutti i locali dell'Azienda. È altresì vietato fumare a bordo degli automezzi dell'Azienda.
2. a) In corrispondenza degli accessi ai locali dell'Azienda, individuati dai Direttori di Presidio Ospedaliero e dei Direttori di Zona – Distretto ciascuno per le strutture di propria competenza, sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo, la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi del successivo art.4. Tali soggetti saranno individuati nominativamente con atto formale. Al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate da presenza di personale soggetto a turni o da elevato turnover, è necessario che negli atti di cui sopra vengano indicati anche i nominativi dei sostituti dei soggetti addetti alla vigilanza.  
b) In tutti gli altri locali sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo e la scritta "VIETATO FUMARE".  
c) A bordo degli automezzi dell'Azienda sono affissi cartelli, , adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo.
3. Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda.

**Art.3 - Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa**

1. Sono responsabili dell'applicazione della presente normativa:
  - a) i Direttori delle Zone-Distretto;
  - b) i Direttori dei Presidi Ospedalieri;
  - c) i Direttori dei Dipartimenti;
  - d) i Responsabili delle Aree Amministrativa e tecnica;
  - e) i Responsabili degli Staff della Direzione Generale e Sanitaria;
  - f) i Coordinatori Sociali di Zona.
2. In particolare costoro devono:
  - a) Curare l'affissione dei cartelli di divieto.
  - b) Individuare, con atto formale comunicato all'interessato, i soggetti, di qualifica non inferiore alla "C", cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. I soggetti designati, previa consultazione, non

possono rifiutare l'incarico conferito fatte salve motivazioni sanitarie certificate dalla U.O. Medicina Legale.

- c) Garantire, anche tramite l'adozione di procedure interne, il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture tramite le nomine di cui alla precedente lettera b).
3. Laddove un responsabile dell'applicazione della normativa non abbia proceduto alle nomine ed a garantire tramite procedure interne il controllo durante tutto il periodo di apertura della struttura, ai sensi del corrente articolo, è tenuto personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e va riportato sul cartello il nome del responsabile stesso.

#### **Art.4 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto**

1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui all'art. 3, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e devono effettuare iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione.

Ad essi compete:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto,
- b) accertare le infrazioni, contestando e notificando immediatamente la violazione al trasgressore,
- c) redigere il verbale di contestazione e notificarlo secondo le modalità previste all'art.6.

#### **Art.5 - Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari**

1. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare:
  - a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 € (sarà indicata la somma di 55,00 € per coloro che fumano in luogo vietato e 110,00 € per chi fuma in presenza di minore di anni 12 o in presenza di donna in evidente stato di gravidanza). La sanzione è aumentata a 220,00 € nel minimo e a 2.200,00 € nel massimo, qualora le infrazioni siano commesse da coloro che sono preposti all'attuazione del presente regolamento e al controllo sul rispetto del divieto. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di leggi nazionali e regionali.
  - b) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 3 che non hanno provveduto all'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di leggi nazionali e regionali.
  - c) I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo spettano al Comune territorialmente competente.
2. L' autorità competente all'applicazione delle sanzioni nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, è individuata nel Comune competente per territorio.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà pervenire all'Ufficio Legale e contratti. A tale ufficio inoltre compete trasmettere copia del verbale al comune competente nei soli casi di mancato pagamento.
4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento. A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate al Direttore dell'U.O. Gestione del Personale.

## **Art. 6 - Procedura di accertamento**

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi all'art.3 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione in triplice copia del verbale di contestazione contenente gli estremi del trasgressore, l'indicazione della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta e l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi. I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda o da cittadini.
2. All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria.
3. La violazione è contestata e notificata immediatamente al trasgressore, qualora sia possibile.
4. Qualora il trasgressore non intenda conciliare, gli estremi della violazione debbono essergli notificati dall'Ufficio Legale e contratti tramite raccomandata AR entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
5. Il trasgressore, se intende conciliare, è tenuto a controfirmare il verbale di accertamento nell'apposito spazio. In questo caso, a norma dell'art. 16 della legge 20/11/1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione, nelle forme di cui al comma successivo.
6. Il versamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di bollettino c/c postale intestato al Comune territorialmente competente.
7. L'Ufficio Legale e contratti, qualora non risulti effettuato il pagamento, trasmette il verbale di accertamento con la prova della eseguita contestazione, cioè il verbale sottoscritto o la ricevuta della notificazione, all'autorità comunale competente di cui all'art. 5 comma 2.

## **Art.7 – Procedura di reclamo**

1. Qualora non sia avvenuta la conciliazione nelle forme previste dall'art.6 comma 5 entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'ufficio comunale competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'ufficio comunale competente sente l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi. Se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, tramite notifica al trasgressore; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'Ufficio Legale e contratti, che cura l'iter procedurale.
3. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Entro i trenta giorni successivi alla notifica della stessa, l'interessato provvede al pagamento nelle forme di cui all'art. 6 comma 6.
4. Nel termine di cui al comma precedente l'interessato può proporre ricorso presso gli Uffici Giudiziari del luogo in cui è stata accertata la violazione.

## **Art. 8 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alla normativa vigente.

## VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di  
incaricato a procedere alla contestazione della violazione amministrativa alle norme sul divieto di fumo di tabacco nei  
locali della A.U.S.L.

### HA ACCERTATO

che il Sig: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
identificato tramite \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ stava fumando presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ entro i locali della A.U.S.L. dove vige il divieto di fumo di tabacco.

### E CONTESTA

la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 16.01.2003 n.3, del D.P.C.M. del  
23.12.2003, punita dall'art. 7 della legge 11.11.1975 n. 584 e successive modifiche e della L.R. 04.02.2005 n.25  
(norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo).

Il trasgressore viene reso edotto che ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art.8 L.R. 81/00, potrà  
liberarsi della propria obbligazione pagando, **con effetto liberatorio entro il termine di 60 giorni** dalla data di  
contestazione o notificazione del presente verbale, la somma di € \_\_\_\_\_, pari al doppio del minimo ovvero ad  
un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Eventuali dichiarazioni del trasgressore \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La suddetta violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore.

La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata mezzo  
\_\_\_\_\_ poiché \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Modalità di pagamento:** mediante versamento con bollettino sul Conto Corrente Postale n. \_\_\_\_\_  
intestato a Tesoreria del Comune \_\_\_\_\_, indicando la causale (infrazione al divieto di  
fumare) il numero del verbale e l'anno.

Si avverte che in difetto verrà trasmesso rapporto per i successivi adempimenti di cui all'art. 18 della legge 689/81, al  
SINDACO del Comune di \_\_\_\_\_. **Il trasgressore potrà chiedere di essere sentito o  
trasmettere eventuali scritti difensivi, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, al Sindaco del  
Comune di \_\_\_\_\_ e per conoscenza a questa A.U.S.L., Ufficio \_\_\_\_\_.**

**L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio \_\_\_\_\_  
dell' Azienda Sanitaria Locale .**



# VIETATO FUMARE NO SMOKING

(art.51/11.16.01.2003 n° 3 in relazione al D.P.C.M. 23.12.2003, punito dall'art. 7 L. 11.11.1975 n°584, sostituito dall'art. 52/20 L.28.12.2001 n° 448, dall'art. 1/189 L.30.12.2004, L.R. 4.2.2005 n°25 e successive modifiche)

L'inosservanza del presente divieto è punita con la sanzione pecuniaria da **€ 27,50** a **€ 275,00**.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 55,00** entro 60 giorni dalla notifica della contestazione relativa alla violazione amministrativa.

**La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa alla presenza di minori di 12 anni e donne in evidente stato di gravidanza.**

Addetti alla vigilanza del divieto:



**VIETATO FUMARE**  
**NO SMOKING**

Allegato 4: Cartello da esporre in tutti i locali diversi da quelli di accesso alle strutture



Allegato 5: Cartello da esporre negli automezzi



All. 6: Cartellino aziendale di riconoscimento